

Allegato A) alla deliberazione n. **955** del **31 DICEMBRE 2013**

**CONVENZIONE CON L'A.S.L. VCO DI OMEGNA PER
ATTIVITA' DI PRELIEVO DI RENE DA CADAVERE IN
ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE**

T R A

L'Azienda Sanitaria Locale BI di Biella, più avanti denominata semplicemente A.S.L. BI, in persona del Legale Rappresentante Dott. GIANFRANCO ZULIAN;

E

L'Azienda Sanitaria Locale VCO di Omegna, più avanti denominata semplicemente A.S.L. VCO, in persona del Legale Rappresentante Dr. ADRIANO GIACOLETTO;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'A.S.L. BI di Biella mette a disposizione dell' ASL VCO, per attività in materia di prelievo rene da cadavere di donatore, i suoi dipendenti, Dirigenti Medici Urologi, che hanno dato la propria disponibilità:

- Dott. Mauro Silvani
- Dott.ssa Elena Cianini
- Dott. Sabino Quaranta.

L'attività dei Dirigenti Medici Urologi, oggetto della presente Convenzione, dovrà essere svolta come da intese che intercorreranno tra le Strutture interessate e al di fuori dell'orario di servizio in regime libero professionale.

ART.2 – CORRISPETTIVI

Per le prestazioni di cui all'Art.1 L'A.S.L. VCO si impegna a riconoscere

all' A.S.L. BI un compenso forfetario, comprensivo della quota IRAP, di Euro 450,00 a prelievo più il rimborso per le spese di viaggio sulla base della vigente normativa, oltre al rimborso dei costi documentabili derivanti dalla presente convenzione.

ART. 3 – DESTINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

L'A.S.L. BI introiterà i compensi di cui al punto precedente, e ne attribuirà il 95% ai prestatori di attività, trattenendo il restante 5%.

ART.4 – POLIZZE ASICURATIVE

A fronte della presente Convenzione l'A.S.L. BI di Biella garantisce al proprio personale la copertura assicurativa per i rischi da responsabilità civile ai sensi dei vigenti CCNL e secondo quanto previsto dal programma regionale di assicurazione RCT, fatta salva la responsabilità per colpa grave.

Per le prestazioni rese al di fuori dell'orario di servizio l'A.S.L. BI di Biella non provvede ad alcuna copertura per infortuni (compreso quello in itinere) e malattie professionali derivanti dall'attività di cui al presente atto. E' a carico dell'A.S.L. VCO di Omegna la copertura assicurativa del personale utilizzato per i rischi in itinere e per quelli correlati allo svolgimento dell'attività, limitatamente al tempo necessario per l'effettuazione delle prestazioni (R.C. professionale).

ART.5 - ATTREZZATURE

L'A.S.L. VCO garantisce che le attrezzature di lavoro, le apparecchiature, i dispositivi di protezione individuale, i mezzi di trasporti e quant'altro mezzo a disposizione dei dirigenti dell'A.S.L. BI operanti in convenzione sono conformi alle disposizioni normative e di legge ad essi applicabili.

L'A.S.L. VCO fornirà la necessaria informazione tramite il Datore di Lavoro di detti Dirigenti operanti in convenzione in merito al

comportamento da adottare relativamente all'accesso a zone a rischio specifico, al comportamento in caso di infortunio sul lavoro, alle procedure di sicurezza ed emergenza e ad ogni altra situazione o condizioni rilevante ai fini della tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/08, l'A.S.L. VCO trasmetterà all'A.S.L. BI una dettagliata relazione sui rischi per la salute e la sicurezza cui i propri dirigenti saranno esposti durante la loro attività presso l'A.S.L. VCO.


Ogni evento avverso che riguarda i dirigenti dell'A.S.L. BI operanti in convenzione occorso durante la loro attività presso l'A.S.L. VCO dovrà essere notificato al medico competente dell'A.S.L. BI. Analogamente dovranno essere notificate le risultanze di eventuali misure dell'esposizione a specifici fattori di rischio che riguardano in tutto o in parte i dirigenti in parola.

ART.6 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione, rinnovabile, ha valenza dal 1.01.2014 al 31.12.2014, salvo disdetta per eventuale rescissione anticipata da presentarsi con preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di raccomandata.

ART. 7 - TUTELA DELLA PRIVACY

Ai fini della presente convenzione l'ASL di Biella accetta la nomina e gli impegni di Responsabile del Trattamento dei dati personali e sensibili, di cui è Titolare l'ASL VCO, e di cui gli Incaricati dell'ASL di Biella vengono necessariamente a conoscenza nello svolgimento dell'attività prevista dalla convenzione. L'ASL di Biella vincola il personale, di cui si avvale per la convenzione, al rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dal Decreto Legislativo n. 196/2003, Codice della Privacy.



L'ASL VCO e l'ASL di Biella si autorizzano reciprocamente al trattamento, manuale o automatizzato, dei propri dati personali, nel rispetto del Codice della Privacy e per fini amministrativi, contabili e fiscali.

ART.8 – REGISTRAZIONI

Tutte le spese relative al presente atto sono a carico dell'A.S.L. VCO di Omegna. La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 (Tariffe - All. A parte II - Art. 10) del D.P.R. 26 Aprile 1986 n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto

Biella, Omegna,

per l'Azienda Sanitaria Locale BI per l'Azienda Sanitaria Locale VCO
di Biella di Omegna
Il Direttore Generale Il Direttore Generale
Dott. GIANFRANCO ZULIAN Dott. ADRIANO GIACOLETTO